



12.7.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0136/2010, presentata da H. H., cittadino tedesco, sul trasferimento sui prezzi al consumo delle multe inflitte per la formazione di cartelli

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede l'introduzione del divieto di trasferire sui prezzi al consumo gli importi di multe o altre ammende inflitte come sanzioni per la formazione di un cartello. Il firmatario cita l'esempio di una multa inflitta ai gestori tedeschi delle reti del gas e dell'elettricità per l'applicazione di tariffe eccessive per l'utilizzo di condotti. I gestori in questione non erano tenuti al versamento diretto di detta ammenda, ma potevano trasferirne l'importo sui prezzi futuri dell'elettricità e del gas. Secondo il firmatario, essi hanno in tal modo beneficiato di un vantaggio concorrenziale illegittimo rispetto agli altri concorrenti europei, che non possono usufruire di tale agevolazione nella definizione dei propri prezzi futuri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 maggio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010.

"L'autorità di regolamentazione tedesca BNetzA ha approvato le tariffe per l'accesso alle reti di trasmissione e a talune reti di distribuzione (elettricità e gas). Ha stabilito che nella maggior parte dei casi, i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione (GST e GSD) devono ridurre le loro tariffe, in quanto i costi correlati non erano pienamente giustificati. A causa del lasso di tempo intercorso tra l'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni sulle tariffe e sui costi (GasNEV e StromNEV) e l'effettiva decisione della BNetzA, i GST e i GSD hanno addebitato agli utenti delle reti tariffe troppo elevate nel periodo transitorio.

In base al diritto tedesco (sezione 33 della legge in materia di energia), BNetzA può esigere da parte dei GST e dei GSD la restituzione di tali entrate ingiustificate. La BNetzA si è avvalsa di tale facoltà e ha stabilito che il rimborso avvenga mediante l'applicazione di tariffe inferiori per alcuni anni in futuro.

Il firmatario chiede che la Commissione dichiari l'illegittimità di tale prassi ed esiga che i GST e i GSD restituiscano l'intero importo senza indugio.

Le decisioni della BNetzA sono in linea con le norme della legge in materia di energia. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1775/2005 ("regolamento sul gas") stabilisce che le tariffe per l'accesso alle reti "devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio."

Analogamente, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1228/2003 ("regolamento sull'elettricità") stabilisce che "I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza."

Le decisioni iniziali della BNetzA garantiscono che le tariffe siano basate sui costi.

Le decisioni successive della BNetzA che stabiliscono il rimborso (indiretto) agli utenti delle reti mediante una riduzione delle tariffe future non contravvengono al regolamento sul gas o ad altri quadri giuridici nel settore del diritto in materia di energia. La disposizione tedesca che autorizza la BNetzA a esigere il rimborso non si basa né sulla direttiva 2003/54/CE né sulla direttiva 2003/55/CE, ma si tratta piuttosto di una disposizione della legge tedesca propria esclusivamente del diritto in materia di energia e del diritto anti-trust.

In conclusione, l'intervento della Commissione non appare necessario."